

**PROGETTO DI LEGGE:**  
**“Integrazione articolo 1 della l.r. 1/2005”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge intende rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dei Consiglieri regionali rispetto al governo regionale, attraverso una chiara disciplina dell'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale. Tale misura è volta a garantire una separazione netta tra le funzioni legislative e quelle esecutive, favorendo un più efficace controllo e bilanciamento dei poteri all'interno della Regione. È importante sottolineare che questa modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, garantendo quindi la neutralità finanziaria della sua attuazione. La proposta è così articolata:

**Articolo 1: Integrazione articolo 1 alla l.r. 1/2005**

**1. Introduzione dei nuovi commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinques e 6-sexties**

- **Comma 6-bis:** Si stabilisce l'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e la funzione di Consigliere regionale. Questo intervento mira a evitare conflitti di interesse e a garantire che i Consiglieri possano svolgere il loro ruolo di controllo sull'operato della Giunta senza condizionamenti.
- **Comma 6-ter:** Viene previsto che la nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore comporti la sospensione automatica dalle funzioni di Consigliere al momento dell'accettazione della nomina. Ciò assicura che il Consigliere non possa esercitare contemporaneamente funzioni esecutive e legislative, evitando commistioni di ruolo.
- **Comma 6-quater:** In caso di sospensione di un Consigliere per nomina ad Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della nomina, prenderà atto della sospensione e disporrà la temporanea sostituzione del Consigliere con un supplente. Questo supplente eserciterà le funzioni di Consigliere in conformità con le disposizioni vigenti e il Regolamento interno del Consiglio regionale. È specificato che al Consigliere supplente non si applicano le norme del Capo II della legge regionale 13/2019.
- **Comma 6-quinques:** Quando il Consigliere sospeso cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, revoca la supplenza e reintegra il

Consigliere nelle sue funzioni. Questo garantisce la continuità e la stabilità della rappresentanza consiliare.

- **Comma 6-sexties:** Si conferma che al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme del Capo II della legge regionale 13/2019, assicurando così la coerenza normativa e l'applicazione delle disposizioni relative alla trasparenza e al conflitto di interessi.

## **Articolo 2: Clausola di neutralità finanziaria**

1. Viene specificato che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Questa clausola di neutralità finanziaria è fondamentale per garantire che le modifiche normative proposte non abbiano impatti negativi sulle finanze regionali.

## **Articolo 3: Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla XIII legislatura. Questa scelta temporale permette di implementare le nuove norme in modo ordinato e graduale, assicurando che tutti i soggetti coinvolti possano adeguarsi alle modifiche.

## **Articolo 4: Entrata in vigore**

La presente proposta di legge rappresenta un significativo passo avanti nella promozione di un assetto istituzionale più trasparente e bilanciato. L'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale è una misura necessaria per garantire l'indipendenza e l'autonomia dei Consiglieri, rafforzando così il ruolo di controllo del Consiglio regionale sull'operato della Giunta. **È rilevante enfatizzare che tale modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale**, assicurando così la sostenibilità finanziaria della riforma proposta. Si auspica pertanto una rapida approvazione della proposta di legge, a beneficio della trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione regionale.

## RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo: Legge recante: "Integrazione articolo 1 della l.r. 1/2005"

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

**Tab. 1 Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Considerato che la nomina ad Assessore di un consigliere esclude la nomina di un Assessore esterno, la norma è neutrale dal punto di vista finanziario atteso che l'indennità per il Consigliere supplente è già prevista per l'Assessore esterno alla missione 1.10 titolo 1 - per la spesa relativa all'indennità corrisposta agli assessori - e missione 1 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale - per la spesa relativa all'indennità di carica dei consiglieri. Inoltre, non si applica al consigliere supplente le disposizioni che danno diritto all'indennità differita	//	//	//
2.	Non comporta spese reca la clausola di neutralità	//	//	//
3.	Disposizioni transitorie	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde ulteriore spesa.

**Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.**

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//

## **Art. 1**

*(Integrazione articolo 1 della l.r. 1/2005)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono inseriti i seguenti: "6-bis. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.

6-ter. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta Regionale determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale.

6-quater. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale ai sensi del comma 6-ter, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della presente legge e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della legge regionale 13/2019.

6-quinques. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 6-quater, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.

6-sexties. Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della legge regionale 13/2019."

## **Art. 2**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. L'attuazione di questa legge non comporta nuovi o maggiori costi per il bilancio regionale.

## **Art. 3**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le norme della presente legge si applicano a partire dalla XIII legislatura.

## **Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.